



DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

Via Carlo Del Balzo, 81 – 83100 Avellino

Tel. (0825) 31087

Fax (0825) 780011

Sito Internet: www.figcivellino.it
e-mail: segreteria@figcavellino.it

Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale n.6 del 15 Settembre 2011

ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE 2011/2012

Comunicazioni del Settore Giovanile e Scolastico

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI.

Affiliazioni

Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:

- a) atto costitutivo e statuto sociale;
- b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
- c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite dello Sportello Unico istituito presso il Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.

La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornirà notizia delle domande di affiliazione accolte.

Le domande di affiliazione delle Società di puro Settore Giovanile devono essere spedite allo Sportello Unico istituito presso i Comitati Regionale territorialmente competenti, attenendosi a quanto riportato nell'art. 15 delle N.O.I.F.

Tutela medico-sportiva

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva.

Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità viene conservato agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 43 delle NOIF comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Procuratore Federale.

Attività non agonistica

Per i calciatori di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport.

In quest'ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all'atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

Attività agonistica

Per i calciatori di età superiore ai 12 anni (o che compiano i 12 anni nel corso della stagione sportiva) la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all'attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all'Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell'Albo Regionale.

Idoneità temporanea

In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all'attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere nuovamente la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità rivolgendosi alla stessa struttura sanitaria.

Inidoneità temporanea

Qualora nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva lo specialista ritenesse opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell'idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della Idoneità sportiva.

Il ripristino dell'idoneità deve essere certificata dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea.

Inidoneità

Quando viene riscontrata una inidoneità all'attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi), non può essere tesserato e, se tesserato non può svolgere l'attività sportiva. Il giovane calciatore può ricorrere alla Commissione di Appello Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

In caso di mancato ricorso alla Commissione d'Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico.

In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno l'obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata) la Segreteria Federale, la Lega professionistica di appartenenza, la Divisione competente, il Comitato Regionale o la Delegazione della LND territorialmente competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento.

La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita alla Commissione Disciplinare dal Procuratore Federale.

Tesseramento giovani calciatori

Disposizioni generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori debbono risultare così tesserati:

“Piccoli Amici” e loro Assicurazione

CARTA ASSICURATIVA FIGC

Ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti, iscritti a Scuole Calcio non riconosciute anche come CAS o a "Centri Calcistici di Base". Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell'ottavo anno d'età è consentita la sottoscrizione del tesseramento "Pulcini", purché per la stessa Società con cui era in corso l'assicurazione "Piccoli Amici".

Per il rilascio della carta assicurativa FIGC deve essere consegnato, unitamente al cartellino bianco, il modulo di richiesta in allegato e lo stato di famiglia di ciascun bambino da assicurare.

Le carte assicurative possono essere acquistate e vidimate presso lo **"Sportello Unico" costituito presso la Delegazione della L.N.D. territorialmente competente.**

ANNULLAMENTO DELLA CARTA ASSICURATIVA FIGC

I bambini/e della categoria "Piccoli Amici" che hanno la "Carta Assicurativa" (cartellino bianco) emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l'immediato annullamento presentando allo "Sportello Unico" emittente una richiesta scritta utilizzando l'apposito modello (vedi allegato 7).

Giovani:

Cartellino Verde Annuale Pulcini ed Esordienti

Cartellino Giallo Annuale Giovanissimi ed Allievi

"Tessera della F.I.G.C." con vincolo annuale di colore "VERDE": previsto per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo. "Tessera della F.I.G.C." con vincolo annuale di colore "GIALLO": previsto per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo.

La richiesta di tesseramento dei calciatori "giovani" deve recare, insieme alla firma del calciatore, quella contestuale degli esercenti la potestà genitoriale.

Le Società debbono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti:

- certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;
- lettera di accompagnamento, da parte delle Società, corredata di tutti i dati necessari per una corretta identificazione dei giovani tesserati (Allegato n° 4).

Le Società che debbono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l'obbligo di ripresentare alla Delegazione della LND territorialmente competente, la documentazione prevista dal C.U. n° 1, purché allegino alla richiesta il cartellino della precedente stagione.

Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria.

Il tesseramento "giovani" viene emesso dallo "Sportello Unico" costituito presso la Delegazione della LND competente per territorio.

Giovani dilettanti

I calciatori "Giovani", dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di "Giovani Dilettanti".

Il tesseramento "giovani dilettanti" viene emesso dallo "Sportello Unico" costituito presso il Comitato Regionale territorialmente competente.

Giovani di serie

I calciatori "giovani", appartenenti a Società di Leghe professionistiche, dal 14° anno anagraficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento di cui all' art. 33 delle N.O.I.F..

Il tesseramento "giovani di serie" viene emesso dalla Lega Professionistica di appartenenza.

Tesseramento "giovani" stranieri

Le Società di puro Settore Giovanile e Scolastico e della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, esclusivamente con cartellino annuale, giovani calciatori di età inferiore ai 16 anni e di nazionalità straniera, residenti unitamente agli esercenti la potestà genitoriale (riscontrabile da permesso di soggiorno o certificato di residenza o **altri analoghi ed idonei documenti rilasciati dalle competenti autorità**) nella stessa Provincia sede della Società e/o di Provincia limitrofa (anche di altra regione).

Il loro tesseramento può essere effettuato **dallo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni della LND territorialmente competenti** solo se il giovane straniero è in regola con le vigenti leggi statali in materia di immigrazione.

È pertanto necessario esibire:

Giovane Straniero Comunitario:

- Stato di famiglia cumulativo della Residenza (che deve risultare nella Provincia della stessa Regione in cui ha Sede la Società o in Provincia limitrofa anche di altra regione)
- Iscrizione scolastica o frequenza scolastica.

Giovane Straniero Extracomunitario:

- certificato di iscrizione o frequenza scolastica;
- stato di famiglia e copia del permesso di soggiorno rilasciato, per un periodo non inferiore ad 1 anno o che comunque sia valido per l'intero periodo di tesseramento, nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di altra provincia limitrofa. Se il calciatore straniero ha **un'età anagrafica inferiore ai 12 anni compresi**, può essere prodotto anche copia **del permesso di soggiorno in scadenza o copia della richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno (cedolino)**.

Nei casi in cui il giovane straniero – privo del permesso di soggiorno – trovandosi solo in Italia risulta affidato ai Servizi Sociali, la Delegazione della LND territorialmente competente dovrà inviare, unitamente alla scheda di autocertificazione per il tesseramento del minore straniero debitamente compilata dalla Società (vedi allegato n°7), **tutta la documentazione al Comitato Minori Stranieri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che**, dopo opportuni accertamenti, rilascerà il nulla osta al tesseramento. Il nulla osta sarà trasmesso **alla Delegazione della LND territorialmente competente**, che potrà procedere al tesseramento.

Copia del nulla osta sarà trasmessa dal Comitato Minori Stranieri anche al Settore Giovanile e Scolastico.

Sarà cura della Società informare il Comitato dei Minori Stranieri ed il Settore Giovanile e Scolastico dell'avvenuto tesseramento ed eventuale revoca dello stesso.

Per quanto riguarda le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche, si rimanda a quanto previsto in materia dalle norme federali.

Minori Stranieri dai 5 ai 12 anni

A seguito della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Comitato per i Minori Stranieri del 20 febbraio 2003 prot. cmsia/11.904, e della successiva circolare del 25 marzo 2003 prot. Cms/mna/u/9352, ed in applicazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20/11/1989 fatta a New York, e resa esecutiva con legge dello Stato Italiano del 27/5/91, n°176 art.31, che prevede espressamente il diritto al gioco del fanciullo, si informano tutte le Società affiliate, che la copia del permesso di soggiorno, sia se scaduto o in scadenza, o del cedolino di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, sono da considerarsi documenti sostitutivi del certificato di residenza, in quanto dai 5 ai 12 anni trattasi di attività ludica. (Allegato 7).

Possono, quindi, essere tesserati con cartellino annuale giovani extracomunitari dai 5 ai 16 anni:

- 1 - in possesso di permesso di soggiorno;
- 2 - in possesso di cedolino attestante la richiesta di permesso di soggiorno;
- 3 - giovani dai 5 ai 12 anni anche con permesso scaduto previo invio dell'allegato 7 al Comitato per la tutela dei minori (SOLTANTO IN QUESTO CASO È NECESSARIO INVIARE LA RICHIESTA AL COMITATO PER I MINORI STRANIERI).

Limitazione del tesseramento calciatori e tesseramento in deroga (ex art. 40, comma 3, delle n.o.i.f.)

I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto in favore di Società che abbiano sede nella Regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbiano sede in una Provincia, anche di altra Regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno il 14° anno di età e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo di istruzione.

Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione (in originale):

- certificato cumulativo dello stato di famiglia e residenza - certificato di iscrizione scolastica.

Le predette Società al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci senza giustificati motivi.

I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

La deroga non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per una sola stagione sportiva.

Il rinnovo delle richieste di deroga (corredate dell'originale della nuova documentazione) dovrà pervenire entro il 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità.

Le Società Professionistiche titolari del tesseramento pluriennale dovranno pertanto comunicare eventuali trasferimenti (nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto della stagione sportiva successiva) dei giovani calciatori

soggetti a deroga nella stagione sportiva precedente. La comunicazione dovrà pervenire entro la data del 15 settembre.

Termini e modalità saranno rese note dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale della FIGC.

Dirigenti: tesseramento ed assicurazione obbligatoria

TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza.

A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe professionistiche o al **competente "Sportello Unico"** i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi.

Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

I dirigenti per poter scendere in campo devono essere muniti di tessera valida per la stagione in corso (tessera impersonale); per i dirigenti delle squadre giovanili, la tessera viene rilasciata **dallo "Sportello Unico" costituito presso la Delegazione della LND** territorialmente competente; può contenere fino ad un massimo di sei nominativi e deve essere accompagnata da un elenco nominativo dei dirigenti in essa contenuti.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIRIGENTI

A far data dal 1° luglio 2005, in base all'art. 51 comma 1 e 2 della Legge 289/2002 è prevista la stipula di un'assicurazione obbligatoria per i dirigenti di Società.

Per opportuna conoscenza degli interessati, si riporta di seguito l'art. 51 della L. 289/2002 del 27 dicembre 2002:

Art. 51 - (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

Identificazione dei calciatori

L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

- a) attraverso la propria personale conoscenza;
- b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- d) mediante cartellino federale rilasciato nella precedente stagione sportiva
- e) mediante apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dalle competenti articolazioni territoriali della LND.

Assistenti dell'arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell'arbitro

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

Sostituzione dei calciatori

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Per quanto concerne i Tornei "Pulcini" ed "Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base".

Impiego degli arbitri nelle gare del settore

- a) Gli arbitri delle gare dei Campionati e Tornei Giovanili vengono designati dai competenti organi tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri.

b) Come riportato nelle Norme generali per le categorie di base, le gare dei tornei ufficiali Pulcini ed Esordienti possono essere dirette da dirigenti o da calciatori delle categorie Allievi o Juniores. Il Settore Giovanile e Scolastico organizzerà, d'intesa con l'A.I.A. ed in collaborazione con le articolazioni

territoriali della LND competenti per territorio, appositi Corsi, inerenti le regole di gioco e la funzione arbitrale, onde istruire al riguardo i Tecnici, i Dirigenti e i calciatori che abbiano compiuto i quindici anni di età segnalati a tal fine dalle Società.

Tempo d'attesa

Il tempo di attesa è fissato in misura pari alla durata di un tempo della gara cui è riferito.

I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND territorialmente competenti hanno la facoltà di ridurlo, dandone preventiva notizia sui Comunicati Ufficiali.

Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

Il Settore Giovanile e Scolastico ritiene opportuno precisare che la disposizione di cui all'art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. trova applicazione soltanto nel rapporto tra squadre giovanili e prima squadra della stessa Società.

Infatti non vanno formulate gerarchie nell'ambito, comunque, di squadre giovanili, sia pure separatamente gestite dal Settore Giovanile e Scolastico e dalle Leghe e, conseguentemente, "Campionato superiore" va considerato soltanto quello praticato dalla prima squadra della Società.

Classifica disciplina

Per Campionati Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, è obbligatoria l'applicazione della seguente tabella:

a) A carico di calciatori

- 1ª Ammonizione punti 0,40
- 2ª Ammonizione punti 0,60
- dalla 3ª Ammonizione e per le successive punti 0,50
- Squalifiche:
 - a) per una giornata di gara punti 2
 - b) per ogni giornata di gara oltre la prima " 1
 - c) da due a sei mesi punti 15
 - d) da più di sei mesi a un anno " 25
 - e) da più di un anno a tre anni " 40
 - f) da più di tre anni a cinque anni " 50

b) A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati

- Ammonizione punti 1
- Ammonizione con diffida " 1,50
- Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):
 - a) per una settimana punti 3
 - b) per ogni settimana, oltre la prima, sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana) " 2
 - c) da più di tre mesi sino a sei mesi " 30
 - d) da più di sei mesi a nove mesi " 40
 - e) da più di nove mesi ad un anno " 50
 - f) da più di un anno a tre anni " 70
 - g) da più di tre anni a cinque anni " 80

c) A carico di Società

- Ammonizione punti 1
- Squalifica del campo:
 - a) per una gara " 10
 - b) per due gare " 20
 - c) per tre gare " 30
- Penalizzazioni:

- a) di un punto in classifica punti 10
- b) di due punti " 15
- c) di tre punti " 20
- Applicazione art. 12 del C.G.S., commi 1,2,3,5: " 10
- Ammende:
 - a) fino a € 25,00 " 0,50
 - b) da più di € 25,00 a € 51,00 " 1,5
 - c) da più di € 51,00 a € 103,00 " 3
 - d) da più di € 103,00 a € 258,00 " 10
 - e) da più di € 258,00 a € 516,00 " 20
 - f) da più di € 516,00 a € 1.032,00 " 30

d) Esclusioni dalla classifica disciplina

Le sottoindicate sanzioni comportano l'automatica esclusione della Società dalla classifica del "Premio Disciplina":

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica
- d) Condanna della Società per illecito sportivo
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica
- f) Esclusione della Società dal campionato
- g) Revoca dei titoli acquisiti

È da considerarsi esclusa dall'ammissione ai Campionati Regionali e Provinciali Allievi o Giovanissimi unicamente la squadra Allievi o Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina (vedi paragrafi b7 e c6), Attività Giovanile, categoria Giovanissimi e Categoria Allievi.

"In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni".

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale della LND con una relazione del Presidente.

Ammende a carico di società per infrazioni disciplinari

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie anche commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

Rinunce a gare

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sotto indicate ammende:

Campionato/Torneo	Nazionale	Regionale	Provinciale e locale	Esordienti e Pulcini
1° rinuncia	516,000	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00
3° rinuncia	1.549,00	361,00	77,00	46,00
4° rinuncia	2.852,00	516,00	103,00	61,00

N.B.

A norma dell'art. 53, comma 5 delle NOIF le società che rinunciano per la quarta volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura decuplicata rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati e Tornei entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

TASSE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

ALLIEVI REGIONALI	Società Professionistiche	€	380,00
	Società Dilettanti	€	310,00
Società di Puro Settore		€	260,00
GIOVANISSIMI REGIONALI	Società Professionistiche	€	330,00
	Società Dilettanti	€	260,00
Società di Puro Settore		€	210,00
ALLIEVI PROVINCIALI	Società Professionistiche	€	60,00
	Società Dilettanti	€	60,00
Società di Puro Settore		€	60,00
GIOVANISSIMI PROVINCIALI	Società Professionistiche	€	60,00
	Società Dilettanti	€	60,00
Società di Puro Settore		€	60,00
ESORDIENTI PROVINCIALI	Società Prof., Dil. e SGS	€	60,00
PULCINI PROVINCIALI	Società Prof., Dil. e SGS	€	60,00
ALLIEVI PROVINCIALI CALCIO A5	Società Dilettanti	€	60,00
Società di Puro Settore		€	60,00
GIOVANISSIMI PROVINCIALI CALCIO A5	Società Dilettanti	€	60,00
Società di Puro Settore		€	60,00
ESORDIENTI PROVINCIALI CALCIO A5	Società Dilettanti	€	60,00
Società di Puro Settore		€	60,00
PULCINI PROVINCIALI CALCIO A5	Società Dilettanti	€	60,00
Società di Puro Settore		€	60,00

N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la partecipazione a ciascuno dei suindicati campionati e Tornei.

DEPOSITO CAUZIONALE

Il CONTO DEPOSITO CAUZIONE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: **L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.**

Tutte le Società Professionistiche, Dilettanti e di Puro Settore verseranno i seguenti depositi cauzionali:

Per una squadra:

- Campionati e Tornei Regionale € 250,00
- Campionati e Tornei Provinciale € 150,00

Per più squadre:

- Campionati e Tornei Regionali € 400,00
- Campionati e Tornei Provinciali € 250,00

NON SARANNO ACCETTATE LE ISCRIZIONI DI SOCIETÀ CHE:

1) non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;

2) risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;

in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell'8 Maggio 2008).

3) non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di tasse ed oneri finanziari che sono riportate dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 23/A del 20 luglio 2009 allegato al presente Comunicato Ufficiale.

DEPOSITO CAUZIONALE

Il CONTO DEPOSITO CAUZIONE sarà stabilito dal C.R. Campania e deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: **L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.**

Tasse di tesseramento

- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti	€ 8,00
- Cartellino verde annuale	(comprehensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi	€ 14,00
- Cartellino giallo annuale	(comprehensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)
Piccoli Amici	€ 3,00
Accompagnatori Ufficiali	€ 4,00
Assicurazione Dirigenti	€ 4,50

Comunicazioni della Delegazione Provinciale Avellino

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ GIOVANILE 2011/2012

CATEGORIA ALLIEVI

Caratteristiche dell'attività

L'attività della categoria "Allievi" costituisce il momento conclusivo di verifica del processo tecnico di apprendimento compiuto nell'ambito delle categorie giovanili; per il carattere competitivo e per il fatto che questa categoria rappresenta una fase fondamentale di perfezionamento e relativa maturazione tecnica, che prelude ad impegni agonistici.

Limiti di età

Possono prendere parte all'attività Allievi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. (vedasi allegato per le date di nascita di riferimento).

Durata delle gare

Le gare vengono disputate in due tempi di 40' ciascuno.

Saluti

Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società dovranno fare in modo che, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano.

Diritti di classifica

La partecipazione al Campionato Regionale. Allievi è motivo di preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa Società iscritte al Campionato Provinciale. Le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari.

CATEGORIA GIOVANISSIMI

Caratteristiche dell'attività

L'attività della categoria "Giovanissimi" costituisce il primo momento di verifica del processo di apprendimento tecnico formativo: per questo motivo - e per il fatto che lo stadio di preparazione tecnica della categoria rappresenta un gradino basilare del percorso evolutivo iniziato con l'Attività di Base -

Limiti di età

Possono prendere parte all'attività Giovanissimi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo. (vedi allegato per le date di nascita di riferimento).

Composizione delle squadre

Anche per la corrente stagione sportiva, viene concessa la possibilità di partecipare ai campionati Giovanissimi, con squadre composte da ragazzi e ragazze. Tale eventualità rientra nella prospettiva tecnico-didattica di assicurare un percorso formativo lineare, cioè senza interruzioni, alle bambine che vogliono giocare al calcio. Considerata la valenza sociale dell'attività sportiva in genere ed in particolare dell'attività calcistica, visto il progressivo incremento del fenomeno dell'immigrazione, è data facoltà alle Società di costituire squadre di Settore Giovanile, composte da calciatori extracomunitari

Durata delle gare

Le gare vengono disputate in due tempi di 35' ciascuno.

Saluti

Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società dovranno fare in modo che, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano.

Diritti di classifica

La partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi è motivo di preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa Società iscritte al Campionato Provinciale. Le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai

fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari.

TORNEI DI FASCIA B

La Delegazione Provinciale organizza, anche per la stagione sportiva 2011/2012, i Tornei, per la fascia B delle categorie "Allievi" e "Giovanissimi", riservati alle seguenti fasce d'età:

- per la categoria "Allievi": possono partecipare i calciatori che hanno compiuto il 14° anno di età, ma che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 15° anno di età
- per la categoria "Giovanissimi": possono partecipare i calciatori che hanno compiuto il 12° anno di età, ma che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 13° anno di età.

TERMINE DELLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALE 2011/2012

01	PULCINI A6	FASE AUTUNNALE	18 OTTOBRE 2011
02	FAIR PLAY ESORDIENTI A 11	FASE AUTUNNALE	25 OTTOBRE 2010
03	FAIR PLAY ESORDIENTI A 7	FASE AUTUNNALE	25 OTTOBRE 2011
04	TORNEO PROVINCIALE ALLIEVI FASCIA B		07 NOVEMBRE 2011
05	TORNEO PROVINCIALE GIOVANISSIMI FASCIA B		07 NOVEMBRE 2011
06	CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI		14 NOVEMBRE 2011
07	CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI		22 NOVEMBRE 2011
08	"SEI BRAVO S C"		21 NOVEMBRE 2011
09	ESORDIENTI A 5		20 DICEMBRE 2011
10	CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI A5		20 DICEMBRE 2011
11	CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI A5		20 DICEMBRE 2011
12	"PICCOLI AMICI "		27 DICEMBRE 2011
13	CALCIO FEMMINILE PULCINI A5 F.A.		22 OTTOBRE 2011
14	CALCIO FEMMINILE ESORDIENTI A 11 F.A.		02 NOVEMBRE 2011
15	CALCIO FEMMINILE ESORDIENTI A 7 F.A		02 NOVEMBRE 2011
16	CALCIO FEMMINILE ALLIEVI FASCIA B		27 DICEMBRE 2011
17	CALCIO FEMMINILE GIOVANISSIMI FASCIA B		27 DICEMBRE 2011
18	CALCIO FEMMINILE "PICCOLI AMICI "		27 DICEMBRE 2011

ORARI GARE IN NOTTURNA

Le gare in notturna sono consentite negli orari tra le 15.30 alle 18.30.

N.B. l'eventuale sospensione della gara programmata in notturna, determinata da mancanza di illuminazione all'impianto elettrico, non potrà essere considerata causa di forza maggiore con i conseguenziali provvedimenti a carico della società ospitante.

RECUPERO DELLE GARE

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate, potranno essere recuperate anche in giorni feriali. La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile da questa delegazione e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, la delegazione ha disposto, anche per la stagione sportiva 2008/2009, che il recupero delle gare sia effettuato il **decimo giorno** successivo a quello della gara da recuperare, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore.

Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo Territoriale, sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale, sarà attesa la decisione della

Commissione Disciplinare medesima, ma non quella eventuale della Commissione Disciplinare Nazionale, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della C.D., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI **NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO**

Le richieste di cui in epigrafe **dovranno pervenire a questo Comitato almeno cinque giorni prima della gara stabilita. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.**

Le richieste non documentate, o inoltrate a mezzo telegramma, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento della L.N.D., la facoltà della delegazione di accogliere o meno le richieste medesime. In considerazione del carattere d'urgenza della comunicazione, l'unico sistema di trasmissione consentito è quello del telefax, con l'indicazione sia del numero di telefax di trasmissione, sia di un recapito telefonico di immediato ed agevole collegamento, per eventuale riscontro. La società deve peraltro accertarsi, anche a mezzo telefono, dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione. Per evidenti motivi organizzativi e nel rispetto degli interessi sportivi delle società controparti, si rivolge invito ad evitare, nei limiti del possibile, qualsiasi variazione di giorno, o di orario, o di campo di gioco.

ART. 55 – N.O.I.F.

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1- Invariato

2- La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare Territoriale in seconda ed **ULTIMA istanza**. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Commissione Disciplinare Territoriale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli artt. del nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

N.B. Il ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore **non è ammesso**.

DISTRIBUZIONE VALORI FEDERALI

La società, che acquisti valori federali presso la Delegazione Provinciale, ha il diritto-dovere di pretendere la relativa ricevuta, con la specifica, in dettaglio, dei valori acquistati.

L'acquisto di valori federali è consentito solo mediante pagamento dell'importo dovuto con assegno circolare non trasferibile intestato: **L.N.D. – Comitato Regionale Campania**.

Schema riassuntivo dei limiti di età Di seguito si pubblicano i limiti di età dell' Attività del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2010/2011:

CATEGORIA	ANNO DI NASCITA
ALLIEVI FASCIA A	1995 – 1996 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età)
ALLIEVI FASCIA B	1996 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età)
GIOVANISSIMI FASCIA A	1997 - 1998 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 12 anni di età)
GIOVANISSIMI FASCIA B	1998 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 12 anni di età)
ESORDIENTI 1° ANNO	2000 (possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2000 *)
ESORDIENTI 2° ANNO (9:9)	1999 (possibilità di inserire 3 giovani nati nel 1999 *)
ESORDIENTI 2° ANNO (11:11)	1999 (possibilità di inserire 5 giovani nati nel 1999 *)
ESORDIENTI MISTI	1999– 2000 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 10 anni di età)
PULCINI 1° ANNO (5:5)	2003 (8 anni compiuti)
PULCINI 2° ANNO (6:6)	2002
PULCINI 3° ANNO (7:7)	2001
PULCINI MISTI	2001 -2002 - 2003 (possono partecipare giovani che hanno compiuto gli 8 anni di età)
PICCOLI AMICI	2003 – 2004 – 2005 – 2006 (5 anni compiuti)

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Prov. Avellino il 15 SETTEMBRE 2011

Il Segretario
Giuseppe Della Rocca

Il Delegato
Michele Salza